

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio 1-2008/A

Il trust in Francia: prime osservazioni sulla legge francese istitutiva della "fiducia", n. 2007-211 del 19 febbraio 2007

Approvato dalla Commissione Affari Europei ed Internazionali il 7 marzo 2008

Lo studio in sintesi (*Abstract*)

In Francia è stato recentemente disciplinato il contratto di fiducia, con apposita modifica del codice civile. L'istituto è stato introdotto con l'intento di regolamentare, con norme di diritto interno, fattispecie per le quali è frequente il ricorso al trust: le numerose restrizioni previste – soprattutto per quanto concerne soggetti e finalità - sembrano però destinate a limitare le possibilità di successo del nuovo contratto.

SOMMARIO: 1. L'origine della normativa in esame. - 2. La disciplina del contratto di fiducia. - 3. La separazione patrimoniale e il trasferimento di beni e diritti. - 4. Note fiscali. - 5. Conclusioni.

1. L'origine della normativa in esame

La Repubblica Francese, dopo alcuni tentativi falliti nel corso di più di quindici anni, ha espressamente introdotto nel sistema normativo l'istituto della "fiducia" con la legge n. 2007-211 del 19 febbraio 2007 ⁽¹⁾ che ha inserito il nuovo Titolo XIV del Libro III del codice civile, rubricato "Della fiducia", oltre a diverse norme speciali in tema di pubblicità e di imposizione fiscale.

La novella ha disciplinato il contratto di fiducia, ispirato al *trust* anglosassone ma volutamente autonomo e con radici nella tradizione del diritto romano, con il dichiarato intento di "fare concorrenza" ai sistemi stranieri che già prevedevano istituti analoghi, al fine di rendere maggiormente attraente il diritto francese in un contesto caratterizzato da una crescente internazionalizzazione degli scambi economici e finanziari. Si tratta di uno strumento dedicato in particolare alle imprese per consentire di effettuare operazioni complesse, che il sistema non prevedeva in precedenza e per le quali era necessario fare ricorso a istituti stranieri maggiormente duttili ⁽²⁾.

La Commissione delle Leggi ⁽³⁾ aveva espressamente constatato, nell'analisi della proposta di legge, la necessità di istituire nel diritto francese un meccanismo fiduciario capace di fare concorrenza al *trust* anglosassone, proponendo tra l'altro: un quadro giuridico unitario per la fiducia francese, la possibilità di aprire il nuovo meccanismo sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche, la limitazione di disposizioni imperative, il divieto di utilizzo a fini successori o di liberalità, la riserva della funzione di fiduciario a favore di soggetti controllabili e solvibili, la neutralità fiscale e un sistema di controlli e sanzioni efficace; alcune di queste proposte non hanno, come si vedrà, trovato spazio nel testo di legge, che appare piuttosto rigido e limitativo dell'ambito di applicazione dell'istituto.

A livello attuativo, non è ancora stato pubblicato il decreto del Consiglio di Stato di istituzione del registro nazionale delle fiducie (nuovo art. 2020 del codice civile), mentre con decreto n. 2007-725 il Governo ha disciplinato la dichiarazione di esistenza della fiducia ai fini fiscali prevista dal nuovo art. 223 VH del codice generale delle imposte.

2. La disciplina del contratto di fiducia

Gli articoli da 2011 a 2031 del codice civile francese, che come detto costituiscono il nuovo Titolo XIV del Libro III, disciplinano il contratto di fiducia.

La fiducia è *definita* come "l'operazione attraverso la quale uno o più costituenti trasferiscono dei beni, dei diritti o delle garanzie, o un insieme di beni, di diritti o di garanzie, presenti o futuri, a uno o più fiduciari che, tenendoli separati dal loro patrimonio personale, agiscono per uno scopo determinato a vantaggio di uno o più beneficiari" (art. 2011).

La fiducia è quindi un meccanismo che coinvolge tre *soggetti*: un costituente che desidera destinare dei beni a un determinato scopo, un fiduciario concretamente investito di questi beni per agire al fine di realizzare lo scopo, e un beneficiario che riceverà i vantaggi relativi.

Tali tre soggetti possono concretamente anche ridursi a due: infatti il costituente o il fiduciario possono essere il beneficiario o uno dei beneficiari del contratto

(art. 2016); la limitazione delle tipologie di soggetti e la lettera dell'art. 2016 sembrano invece escludere la possibilità che il costituente sia anche fiduciario ⁽⁴⁾.

La fiducia, che deve essere espressa e stabilita per legge o per contratto (art. 2012), non ha quindi uno scopo predefinito: si tratta di uno strumento teoricamente duttile, che può essere utilizzato a diversi fini. La dottrina ha in genere individuato tre principali tipi di fiducia: la fiducia-gestione (in genere quando il costituente è anche beneficiario, o *fiducia cum amico*), la fiducia-garanzia (quando il fiduciario, creditore del costituente, è istituito beneficiario o *fiducia cum creditore*) e la fiducia traslativa (in cui i beneficiari sono terzi ai quali il costituente vuole attribuire beni).

La normativa introdotta in Francia, pur lasciando un'apparente libertà nella determinazione degli scopi, è però di fatto estremamente restrittiva.

Innanzitutto il "contratto di fiducia è nullo se ha come causa una intenzione liberale a vantaggio del beneficiario" e tale nullità è espressamente dichiarata di ordine pubblico (art. 2013); tale norma trova la sua giustificazione – come emerso più volte nel corso del dibattito al Senato sulla proposta della Commissione delle Leggi ⁽⁵⁾ - nella volontà di non incidere sul sistema successorio e delle donazioni, di evitare facili elusioni della normativa in materia e di proteggere le persone fisiche da trasferimenti fiduciari poco ponderati, vietando quel tipo di fiducia traslativa detta fiducia-liberalità.

Inoltre i soggetti che possono utilizzare il contratto sono in realtà piuttosto limitati: secondo l'art. 2014, possono essere costituenti soltanto le persone giuridiche soggette di pieno diritto o per opzione all'imposta sulle società (e i diritti del costituente non sono trasferibili se non ai medesimi soggetti); per l'art. 2015 inoltre possono rivestire la qualità di fiduciari soltanto gli istituti di credito e d'investimento e le imprese di assicurazione. Tali previsioni rendono la fiducia un'operazione che può essere realizzata esclusivamente da soggetti professionali, soggetti a controlli ⁽⁶⁾, con l'intento di impedire un utilizzo illecito dell'istituto, soprattutto a fini antiriciclaggio e antievasivi. Nel corso del dibattito parlamentare sono emersi svariati timori che hanno portato, nonostante la proposta della Commissione fosse di segno opposto ⁽⁷⁾, all'adozione della soluzione illustrata: in primo luogo il rischio che la fiducia potesse servire a fini di evasione fiscale, mascherando trasferimenti di proprietà con una veste fiscalmente neutra; in secondo luogo la paura di incidere profondamente sul sistema della trasmissione dell'eredità e di interferire con i già esistenti istituti in materia di protezione degli incapaci ⁽⁸⁾.

La scelta effettuata relativamente ai limiti soggettivi ha anche escluso dal novero dei possibili fiduciari alcuni operatori che avrebbero potuto svolgere un ruolo rilevante, quali persone fisiche qualificate come gli avvocati o i notai; il tema è stato dibattuto brevemente al Senato ⁽⁹⁾, e – anche a fronte di un parere negativo degli avvocati, per i quali le regole sul segreto professionale avrebbero impedito di assu-

mere un incarico così disciplinato - la scelta è stata quella di un tipo di fiducia con caratteri essenzialmente finanziari e commerciali, destinata alle imprese e permessa, dal lato del fiduciario, solo a enti soggetti a controlli e soprattutto a obblighi di trasparenza molto stretti e che forniscano garanzie di reale solvibilità.

Da un lato quindi il sistema francese si è aperto all'istituto fiduciario, ma senza spalancarsi del tutto ⁽¹⁰⁾; il contratto sembra, per ora, utilizzabile in ipotesi limitate, che appaiono in realtà poco competitive con l'ampio ventaglio di possibilità offerto dagli ordinamenti che da tempo conoscono l'istituto e in particolare il *trust*; la fiducia francese nasce come istituto essenzialmente destinato a sole operazioni di carattere finanziario.

La fiducia risulta così a volte disciplinata in modo ambiguo: ad esempio, la previsione che il fiduciario sia un istituto di credito o un'assicurazione sarebbe davvero utile se il costituente potesse essere anche un privato (che necessiterebbe di adeguate garanzie); ma se il costituente a sua volta può essere soltanto un soggetto "professionale" questa utilità appare meno evidente.

Analogamente le norme sono poco esplicite in tema di *forma*: non è precisato che il contratto debba essere scritto; però la fiducia deve essere "espressa" (art. 2012); il contratto deve contenere determinati elementi a pena di nullità (art. 2018) e, sempre a pena di nullità, deve essere registrato entro un mese dalla sua data (art. 2019); se i beni oggetto del contratto sono immobili è necessaria la pubblicità immobiliare ⁽¹¹⁾ (artt. 2019, comma 2 e 2021 comma 2); il trasferimento di diritti nascenti da un contratto di fiducia e l'eventuale designazione successiva del beneficiario devono essere effettuati per iscritto (art. 2019 comma 3) e, soprattutto, la durata del trasferimento non può eccedere i 33 anni dalla "firma" del contratto (art. 2018 n. 2); tutti tali elementi fanno quindi concludere per la necessità della forma scritta.

La normativa in esame è invece particolarmente estensiva per quanto concerne i *beni* oggetto del contratto di fiducia, per i quali il legislatore sembra aver voluto ampliare al massimo il ventaglio delle possibilità.

Come accennato, possono infatti essere oggetto della fiducia beni, diritti e garanzie; tale elencazione è stata criticata in dottrina ⁽¹²⁾ in quanto sembra presentare come autonome "categorie" quelle che in realtà non lo sono (con particolare riferimento ai diritti e alle garanzie). I beni e diritti possono essere anche più di uno e possono essere sia presenti sia futuri; non sono previste limitazioni quantitative, salva la tutela dei diritti di creditori titolari di diritti di garanzia pubblicati e precedenti il contratto e il divieto di agire in frode ai creditori (art. 2025).

Nessun riferimento a eventuali debiti; ovviamente i debiti derivanti dalla gestione del patrimonio fiduciario graveranno sulla gestione stessa, ai sensi dell'art. 2025, comma 1, secondo il quale "il patrimonio fiduciario non può essere aggredito

se non dai titolari di crediti nati dalla conservazione o dalla gestione del patrimonio stesso"; stando alla lettera dell'art. 2011 non appare però possibile ammettere che posizioni debitorie siano oggetto di conferimento in quanto tali nel patrimonio fiduciario ⁽¹³⁾: tale interpretazione rischia di restringere ulteriormente l'ambito applicativo dell'istituto.

L'art. 2018 disciplina il *contenuto* del contratto. "Il contratto di fiducia determina, a pena di nullità:

- 1) I beni, diritti o garanzie trasferiti. Se sono futuri, devono essere determinabili;
- 2) La durata del trasferimento, che non può eccedere trentatré anni a partire dalla firma del contratto;
- 3) L'identità del o dei costituenti;
- 4) L'identità del o dei fiduciari;
- 5) L'identità del o dei beneficiari o, in mancanza, le regole che ne permettano la designazione;
- 6) Le finalità che il o i fiduciari devono perseguire e l'estensione dei loro poteri di amministrazione e di disposizione."

E' quindi esclusa ogni forma di costituzione della fiducia diversa dalla legge o dal contratto (quali in particolare atti unilaterali o testamenti).

I soggetti che ne sono parte devono essere identificati, con la precisazione che il o i beneficiari potrebbero non essere designati immediatamente e direttamente, a condizione però che siano espresse le regole per la loro individuazione; la designazione successiva dei beneficiari deve avvenire con atto scritto e registrato a pena di nullità e l'eventuale mancanza di beneficiari è causa di scioglimento del contratto (artt. 2029 comma 2 e 2030). Non appare possibile pertanto un contratto di fiducia privo di beneficiari determinati o determinabili: la previsione è in linea con la complessiva limitazione dell'ambito applicativo dell'istituto al settore finanziario-commerciale, nascente dai citati timori di abusi o frodi.

Il contratto appare quindi avere struttura bilaterale, dove l'accettazione del beneficiario ha come effetto di renderlo irrevocabile e immodificabile senza il suo consenso (secondo lo schema tradizionale del contratto a favore di terzo). Inoltre appare possibile che siano designati diversi beneficiari sia per il tipo di utilità che possono ricevere (ad esempio un beneficiario per i redditi e uno per il capitale) o in gradi diversi ⁽¹⁴⁾.

L'oggetto del contratto deve anch'esso essere determinato o determinabile; se si tratta di beni o diritti futuri sarà poi opportuno prevedere un termine a partire dal quale gli stessi verranno trasferiti al fiduciario, salvo che ciò non sia già previsto dalla legge.

Altro elemento essenziale è la previsione di un termine di durata del trasferi-

mento, che non può eccedere i 33 anni; anche tale limitazione temporale, che per certi scopi può apparire perfino breve, tende a restringere il campo.

Il contratto deve poi precisare gli scopi da perseguire e i poteri del fiduciario. E' però importante notare che eventuali limitazioni dei poteri del fiduciario hanno efficacia soltanto *inter partes*, in quanto nei confronti dei terzi "il fiduciario è reputato disporre dei poteri più estesi sul patrimonio fiduciario, a meno che sia dimostrato che i terzi avevano conoscenza della limitazione dei suoi poteri" (art. 2023).

Non è espressamente prevista una disciplina in tema di modificazioni del contratto, che appaiono possibili con le medesime forme (e, come accennato e sancito dall'art. 2028, previo accordo con il beneficiario o decisione del giudice, qualora il beneficiario abbia accettato il contratto). Anzi, sostanzialmente ogni elemento del contratto potrebbe essere modificato: il costituente (che può cedere i suoi diritti ex art. 2014 a un soggetto con le medesime caratteristiche), il fiduciario, il beneficiario, gli scopi e, ovviamente, i beni o i diritti.

L'art. 2020 prevede poi l'istituzione di un registro nazionale delle fiducie, nel quale dovranno essere riportati, non è chiaro se a cura delle parti o dell'amministrazione finanziaria, tutti i contratti di fiducia.

Una volta concluso il contratto, l'*esecuzione* spetta essenzialmente al fiduciario e al costituente sono riservati poteri limitati: ad esempio quest'ultimo potrà, salva contraria previsione contrattuale, nominare un terzo incaricato di verificare la salvaguardia dei suoi interessi nell'ambito dell'esecuzione del contratto – una sorta di *protector* - e che può esercitare i poteri che la legge attribuisce al costituente medesimo (art. 2017) ⁽¹⁵⁾; lo stesso può revocare il contratto finché non è stato accettato dal beneficiario e quindi anche contro la volontà del fiduciario.

Il fiduciario quando agisce per conto della fiducia deve farne espressa menzione e quando il patrimonio fiduciario comprende beni o diritti soggetti a pubblicità, questa deve menzionare il nome del fiduciario e la relativa qualità (art. 2021). Come già detto, nei confronti dei terzi il fiduciario ha tutti i poteri di amministrazione del patrimonio, salva la prova della conoscenza delle limitazioni contrattuali da parte dei terzi medesimi (art. 2023); in merito sarà necessario attendere il decreto istitutivo del registro nazionale delle fiducie, in modo da poter analizzare gli effetti della relativa pubblicità, non esplicitati dalle norme codicistiche.

A tale ampiezza di poteri nei confronti dei terzi corrisponde un'estesa *responsabilità* del fiduciario (che, ricordiamo, non può che essere un soggetto professionale qualificato), il quale è responsabile con il proprio patrimonio degli errori che commette nell'esercizio dell'incarico (art. 2026).

Non vi sono previsioni per il caso in cui i fiduciari siano più di uno: in tal caso dovrà essere il contratto a stabilire le modalità di esercizio dell'amministrazione, fermo restando che nei confronti dei terzi la citata disposizione dell'art. 2023 sem-

bra valere per ciascun singolo fiduciario.

Parimenti nessuna norma si occupa dell'eventuale remunerazione del fiduciario: presumibilmente nessun fiduciario quale individuato dall'art. 2015 presterà la sua opera gratuitamente, ma non è nemmeno chiarito se la remunerazione debba gravare sul patrimonio trasferito o invece sia a carico del costituente; appaiono quindi legittime entrambe le soluzioni ⁽¹⁶⁾, a seconda delle scelte contrattuali.

Il fiduciario deve rispondere al costituente del suo operato in base alle previsioni contrattuali; se manca ai suoi doveri o mette in pericolo gli interessi affidati, il costituente, il beneficiario o il terzo designato ai sensi dell'art. 2017 possono chiedere in giudizio la nomina di un fiduciario provvisorio o sollecitare la sostituzione del fiduciario stesso (art. 2027).

Si è già detto come il contratto di fiducia possa essere *revocato* dal costituente, fino all'accettazione del beneficiario; lo stesso contratto si *scioglie* per decorso del termine – massimo di 33 anni -, per la realizzazione dello scopo perseguito prima dello scadere del termine stesso o in caso di revoca da parte del costituente dell'opzione per l'imposta sulla società (art. 2029). Anche queste previsioni appaiono piuttosto ambigue: il contratto di fiducia, che è strutturato inizialmente come bilaterale - tra costituente e fiduciario - può essere revocato dal primo senza alcun intervento del secondo, purché il beneficiario non abbia accettato; l'interesse del beneficiario, tenuto in scarsa considerazione al momento della formazione del contratto, diviene determinante dopo la sua accettazione; ma fino ad allora tutto è in mano al costituente, il cui interesse alla gestione dei beni appare quindi essere il cardine della disciplina.

Qualora la fiducia abbia la sua fine naturale, per la scadenza del termine o per il raggiungimento degli scopi, i beni o i diritti saranno trasferiti al beneficiario (che potrà anche essere il costituente o il fiduciario) secondo le previsioni contrattuali; in caso di cessazione per assenza di beneficiario (a cui possono equipararsi i casi altrettanto "patologici" di impossibilità di proseguire per la perdita dei requisiti delle parti, di rinuncia del fiduciario o di revoca del costituente) "i diritti, i beni o le garanzie presenti nel patrimonio fiduciario fanno di pieno diritto ritorno al costituente" (art. 2030).

3. La separazione patrimoniale e il trasferimento di beni e diritti

Una delle principali novità dell'istituto in esame è la creazione di un patrimonio separato, cosiddetto "*patrimoine d'affectation*", distinto dal patrimonio generale del fiduciario e da eventuali altri patrimoni fiduciari: i beni oggetto della fiducia possono essere aggrediti dai soli soggetti il cui credito nasce dalla conservazione o dalla gestione del patrimonio stesso.

In particolare l'art. 2025 stabilisce che "senza pregiudizio dei diritti dei credi-

tori del costituente titolari di un diritto di seguito legato ad una garanzia pubblicata anteriormente al contratto di fiducia e fuori dei casi di frode ai diritti dei creditori del costituente, il patrimonio fiduciario non può essere aggredito che dai titolari di crediti nati dalla conservazione o dalla gestione dello stesso patrimonio.

In caso d'insufficienza del patrimonio fiduciario, il patrimonio del costituente costituisce garanzia comune dei detti creditori, salva stipulazione contraria del contratto di fiducia che ponga tutto o parte del passivo a carico del fiduciario.

Il contratto di fiducia può ugualmente limitare la responsabilità per il passivo fiduciario al solo patrimonio fiduciario. Una tale clausola è opponibile ai soli creditori che l'hanno espressamente accettata."

Inoltre l'apertura di procedure collettive nei confronti del fiduciario non coinvolge il patrimonio oggetto della fiducia (art. 2024).

La previsione dell'esistenza di un "patrimonio sussidiario" – del costituente o del fiduciario se convenuto – in caso di insufficienza del patrimonio fiduciario è stata dettata anche da esigenze dell'amministrazione finanziaria, che temeva di non potersi rivalere contro alcun soggetto in caso di incapienza del patrimonio fiduciario al momento delle eventuali richieste del fisco, e ha quindi anche finalità antielusive oltre che di generale tutela dei creditori.

La lettera del citato art. 2011 ("trasferiscono") lascia intendere che il contratto di fiducia francese produca un effetto traslativo immediato dei beni oggetto dello stesso a favore del fiduciario; la stessa norma, nel prevedere la possibilità che oggetto del trasferimento siano beni o diritti futuri, contempla una sola eccezione all'immediatezza dell'effetto traslativo.

Le citate previsioni normative contrastano con la concezione tradizionale, unitaria ed esclusiva, della proprietà e del patrimonio; introducono un nuovo "titolo" di trasferimento della proprietà, che si affianca a quelli classicamente definiti "oneroso" e "gratuito"; è stato notato che il fiduciario riceve la proprietà solo perché, *a priori*, è destinato a non conservarla ⁽¹⁷⁾. Il trasferimento iniziale trova il suo fondamento nella futura restituzione o consegna a un beneficiario determinato, entro un termine predefinito, che comunque non può eccedere i 33 anni; il fiduciario non ha tutti i poteri tradizionalmente riservati al proprietario, ma è vincolato dagli obiettivi stabiliti nel contratto, sotto il possibile controllo del costituente; si tratta probabilmente di una proprietà *sui generis*, le cui caratteristiche sono parzialmente assimilabili a quelle di un diritto reale minore (limitazione dei poteri, limite temporale, obblighi di restituzione e di rendiconto).

Comunque, come detto, al fiduciario sono riconosciuti i più ampi poteri di disposizione sul patrimonio fiduciario nei confronti dei terzi (citato art. 2023), mentre al costituente (o al beneficiario o al terzo designato ai sensi dell'art. 2017 per il controllo) sono riconosciute esclusivamente azioni personali dirette ad ottenere rendiconti, alla

nomina di un fiduciario provvisorio o alla sostituzione del fiduciario stesso (art. 2027).

4. Note fiscali

Il contratto di fiducia è registrato con una tassa fissa di € 125 presso il servizio delle imposte del luogo ove ha sede il fiduciario o presso il servizio delle imposte dei non-residenti se il fiduciario non è domiciliato in Francia ⁽¹⁸⁾: il trasferimento fiduciario non è quindi fiscalmente trattato come un vero trasferimento di beni/diritti al fiduciario, nel tentativo di rendere il contratto di fiducia fiscalmente neutro.

Le norme fiscali non disciplinano l'imposizione dei trasferimenti di beni o diritti effettuati dal fiduciario nell'esercizio della gestione del patrimonio: in tal caso dovrebbero applicarsi le regole ordinarie. Analogamente la normativa tace sulla tassazione dei trasferimenti a un beneficiario che non sia il costituente: anche in tale caso dovrebbero applicarsi le regole ordinarie, anche se risulta piuttosto difficile ricondurre i trasferimenti a titolo di fiducia nell'ambito della vigente disciplina fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito o oneroso ⁽¹⁹⁾.

I redditi del patrimonio fiduciario, per la voluta neutralità fiscale, sono imputati al costituente fino a che i beni non siano trasferiti ad un beneficiario, in analogia con la disciplina vigente per le società di persone.

5. Conclusioni

Pur essendo troppo presto per farne un bilancio, la normativa in esame appare, come detto, piuttosto restrittiva.

La fiducia francese è stata confinata nell'ambito delle operazioni tra operatori professionali, impedendo ogni possibile ricorso all'istituto da parte delle persone fisiche; il limite temporale e l'ampia facoltà di revoca concessa al costituente la rendono inoltre poco idonea a perseguire scopi rilevanti e duraturi.

Il diritto francese ha accolto la fiducia con estrema cautela, nel timore di stravolgere istituti preesistenti (in particolare il sistema delle successioni e delle donazioni e la tutela di legittimari e incapaci) e di creare un istituto facilmente utilizzabile per scopi illeciti (riciclaggio di denaro o evasione fiscale): sono così stati previsti obblighi di pubblicità e di controllo. Pur trattandosi di un istituto apparentemente di portata generale e piuttosto duttile, la fiducia così come oggi disciplinata difficilmente potrà svilupparsi al di fuori del settore finanziario; anzi attualmente la stessa trova difficoltà a svilupparsi anche in quel settore e di fatto non ha applicazioni rilevanti.

Si tratta, in sostanza, di un interessante inizio che ha aperto una breccia nella concezione tradizionale della proprietà, disciplinando espressamente la separazione

patrimoniale – ma di fatto limitandola ai patrimoni di istituti di credito e d'investimento e di imprese di assicurazione - che probabilmente avrà bisogno di futuri ampliamenti normativi per poter conseguire l'iniziale dichiarato obiettivo di fare concorrenza agli istituti di *common law* come il *trust*.

Carlo Alberto Marcoz

-
- 1) Pubblicata sul *Journal Officiel de la République Française* n. 44 del 21 febbraio 2007. La Francia ha firmato il 26 novembre 1991 la Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 in materia di *trust*, che però non è ancora stata ratificata.
 - 2) Dossier legislativo del Senato "*Analyse des discussions législatives et des scrutins publics: Loi instituant la fiducie*" e Riassunti del dibattito, prima lettura del 16 ottobre 2007, consultabili sul sito www.senat.fr.
 - 3) Riunione del 11 ottobre 2006 sulla proposta di legge istitutiva della fiducia presentata dal senatore Philippe Marini n. 178 (2004-2005) depositata in Senato l'8 febbraio 2005. Il testo originario prevedeva una maggiore ampiezza dell'istituto; il Governo ha poi costituito un gruppo di lavoro che ha proposto rilevanti modifiche, molte delle quali accolte nel testo approvato dal Senato il 17 ottobre 2006.
 - 4) Rémy Libchaber, *Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007*, in *Répertoire du Notariat - Defrénois*, 15-16/07, pag. 1099.
 - 5) Seduta del 17 ottobre 2006, il cui testo è reperibile sul sito www.senat.fr.
 - 6) E' stato da più parti tuttavia segnalato il rischio del ricorso alla costituzione di società fittizie, da parte di persone fisiche, al solo scopo di poter utilizzare il contratto.
 - 7) In particolare la Commissione ha sottolineato come la previsione della neutralità fiscale (per la quale è il costituente a pagare le imposte sui redditi del patrimonio) e del citato divieto di liberalità potessero essere sufficienti per evitare evasione fiscale e utilizzi contrari al sistema delle successioni e donazioni; tuttavia, anche per evitare ulteriori ritardi e affinché il testo potesse essere approvato in breve tempo dall'Assemblea Nazionale, lo stesso *rapporteur* della Commissione, Henri de Richemont, si è dichiarato favorevole a limitare il ruolo di costituente alle sole persone giuridiche, con l'auspicio di un successivo ampliamento alle persone fisiche.
 - 8) Pascal Clément (allora Guardasigilli) e Christine Lagarde (allora Ministro delegato al Commercio estero), nel corso del citato dibattito al Senato del 17 ottobre 2006.
 - 9) Henri de Richemont (*rapporteur* della Commissione), Robert Badinter e Philippe Marini, citata seduta in Senato del 17 ottobre 2006; il *rapporteur* auspicava un'apertura in tale senso, tuttavia il rifiuto degli avvocati di essere sottoposti alle medesime regole degli altri fiduciari ha fatto escludere alla Commissione il ricorso a tali figure professionali.
 - 10) Rémy Libchaber, op. cit., pag. 1097; Serena Meucci, *Contratti di fiducie, destinazione e trust: l'evoluzione dell'ordinamento francese nel quadro europeo*, in *Rivista di diritto privato*, n. 4/2007, pag. 846.
 - 11) E ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto 4 gennaio 1955, "ogni atto soggetto a pubblicità presso un ufficio delle ipoteche deve essere redatto in forma autentica".
 - 12) Rémy Libchaber, op. cit., pag. 1101.
 - 13) Pur nel silenzio della norma, appare comunque legittimo l'apporto di aziende o di partecipazioni sociali nel loro complesso.
 - 14) Gauthier Blanluet e Jean-Pierre Le Gall, *La fiducie, une oeuvre inachevée*, in "La Semaine Juridique Notariale et immobilière", n. 36/2007, pag. 20.
 - 15) La previsione appare forse eccessiva, tenuto conto del fatto che costituente può essere comunque soltanto una persona giuridica qualificata, in grado, si ritiene, di controllare da sé il fiduciario; "si

tratta di un eccesso di prudenza del legislatore o l'effetto di un ripensamento che lascerebbe spazio a una successiva maggiore apertura della fiducia?" (Rémy Libchaber, op. cit., pag. 1107).

- 16) La prima accentua l'autonomia del patrimonio fiduciario, la seconda segue una logica meramente contrattuale e professionale.
- 17) Rémy Libchaber, op. cit., pag. 1111; l'autore propone un'interpretazione della fiducia come "non traslativa della proprietà" e come istituto più vicino al mandato, basandosi sulle particolarità della disciplina e sulle previsioni fiscali.
- 18) Tale previsione ha fatto dubitare della necessità di registrare anche tutti i *trust* operanti in Francia, ma di diritto straniero; la norma dell'art. 2019 che prevede l'obbligo di registrazione della fiducia a pena di nullità pare però riferirsi soltanto ai contratti di fiducia introdotti dalla nuova legge francese.
- 19) Gauthier Blanluet e Jean-Pierre Le Gall, op. cit., pag. 22.

(Riproduzione riservata)